



REPUBBLICA ITALIANA SENT. 33/2025

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Rita LORETO Presidente

Domenico GUZZI Consigliere

Ida CONTINO Consigliere

Luisa de PETRIS Consigliere

Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 61104 promosso da:

Mauro Bonparola, nato il 21.05.1958 a Roma (C.F.

BNPMRA58E21H501K), rappresentato e difeso dagli avv.ti David

Giuseppe Apolloni (C.F. PLLDDG70C10H501A) e Francesco

Alessandro Magni (C.F. MGNFNC69B15H501Z) (PEC

francescoalessandromagni@ordineavvocatiroma.org e

davidgiuseppe.apolloni@avvocati-perugiapec.it)

contro

Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione

giurisdizionale per la Regione Umbria, in persona del Procuratore

regionale p.t.;

Procura generale della Corte dei conti, in persona del Procuratore

generale p.t., domiciliato in Roma, Via A. Baiamonti n. 25

per l'annullamento

della sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione Umbria della Corte dei conti n. 47/2023, depositata il 27.6.2023 e notificata il 12.7.2023

Uditi, nella pubblica udienza del giorno 26 settembre 2024, con l'assistenza del Segretario di udienza, dott.ssa Giorgiantoni Eliana, la relatrice Cons. Ilaria Annamaria Chesta, gli Avv.ti Francesco Alessandro Magni e David Giuseppe Apolloni per l'appellante e il V.P.G. Antongiulio Martina in rappresentanza della Procura generale.

Ritenuto in

FATTO

1. Con la gravata sentenza la Sezione giurisdizionale per la regione Umbria, in accoglimento della domanda formulata dalla Procura regionale, ha condannato, a titolo di colpa grave, il signor Mauro Bonparola- all'epoca dei fatti dipendente di ANAS s.p.a. - incaricato del ruolo di RUP e Direttore lavori delle opere di adeguamento delle barriere stradali del viadotto Genna (Perugia), al pagamento, in favore dell'amministrazione di appartenenza, dell'importo di euro 111.420,10, oltre accessori e spese di giudizio, quale danno erariale conseguente all'inadempimento agli obblighi connessi allo svolgimento degli incarichi assunti.

Con atto di citazione in data 31 agosto 2022 la Procura regionale aveva convenuto in giudizio il Bonparola, per l'accertamento della responsabilità amministrativa allo stesso ascritta, a titolo di colpa grave, rappresentando che nel periodo 2014-2019 erano stati eseguiti,

in esecuzione di appalto di lavori, opere di rifacimento delle barriere laterali del viadotto Genna, nella superstrada Perugia-Bettolle, tra le uscite Madonna Alta e Ferro di Cavallo, in relazione ai quali sarebbero emerse obiettive e gravi deficienze nell'operato della D.L. trattandosi *“di un appalto caratterizzato da plurime, concorrenti irregolarità che hanno inficiato l'esito delle lavorazioni, in gran parte oggetto di successivo rifacimento totale”*. L'istruttoria aveva preso avvio a seguito di *notitia damni* desunta da un articolo di stampa del 25 settembre 2018, riguardante la necessità del rifacimento dell'opera a causa di gravi irregolarità.

Nel 2014 ANAS s.p.a. aveva avviato una procedura aperta per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria inerente al rifacimento delle barriere stradali del viadotto Genna. Il progetto esecutivo prevedeva, in particolare: la sostituzione delle barriere laterali del viadotto con nuove; la parziale demolizione della soletta del viadotto per 3 cm. di spessore; la posa di un'armatura integrativa dei ferri; un getto di 3 cm. di betoncino cementizio fibrorinforzato; un ulteriore getto di calcestruzzo di 3 cm. per una larghezza di 2.20 m., previa applicazione di un aggrappante per garantire l'adesione tra i due getti; la successiva impermeabilizzazione dell'impalcato. Con provvedimento del 28 maggio 2014, il Capo Compartimento di ANAS S.p.A. affidava l'incarico di Direttore dei lavori all'Ing. OMISSIS, successivamente sostituito, prima dell'inizio dei lavori, dall'Ing. Mauro Bonparola, con provvedimento del 16 settembre 2015. I lavori, aggiudicati al Consorzio Aries s.c.a.r.l. per l'importo netto di euro

861.898,08, venivano consegnati con verbale del 9 novembre 2015, prevedendo un tempo utile contrattuale di 240 giorni, con scadenza per la consegna al 6 luglio 2016. Nel corso del 2016 si verificavano estesi e frequenti distacchi di pavimentazione e di porzioni della soletta del Viadotto. In considerazione di tali criticità ANAS s.p.a. provvedeva a elaborare una variante tecnica suppletiva, con correlata sospensione dei lavori dal 4 luglio al 13 dicembre 2016.

Durante detto periodo di fermo della lavorazione il viadotto Genna veniva riaperto al traffico con ulteriore deterioramento delle condizioni del manto stradale.

Il Direttore dei lavori, ing. Bonparola, adottava una serie di ordini di servizio, ma l'impresa esecutrice dei lavori riteneva di non essere responsabile degli ammaloramenti del manto stradale e di non essere tenuta a risarcire ANAS S.p.A. dei costi sostenuti per il rifacimento delle opere e ciò determinava l'instaurazione di un giudizio civile davanti al Tribunale di Perugia, tra ANAS S.p.A. e il Consorzio Aries S.c.a.r.l..

Il 27 giugno 2017 ANAS proponeva ricorso per accertamento tecnico preventivo presso il Tribunale Ordinario di Perugia, Sezione Specializzata per le imprese, nell'ambito del quale veniva nominato C.T.U. l'Ing. Stefano Adelchi Vincenzo Gervasio, il quale depositava relazione peritale da cui si desumeva che nella stesura del progetto erano stati trascurati aspetti tecnici importanti che, in concausa con altre circostanze, avevano determinato la cattiva esecuzione delle lavorazioni.

Riferiva la Procura contabile che il Consulente aveva evidenziato, in particolare, che “un mancato controllo in corso d’opera eseguito, con particolare riferimento alla adesione al supporto e di conseguenza una prematura apertura al traffico veicolare, siano concausa degli ammaloramenti compresi tra le campate 9 e 18, in carreggiata sud, oltre a carenze del progetto costruttivo che non ha considerato la necessità di connettori integrativi per la presenza di ferri di armatura della esistente soletta”.

Inoltre, in merito al betoncino utilizzato per i getti, il cui mix è stato trasmesso alla Direzione prima dell’esecuzione, veniva rappresentato che dovevano essere suggerite, da parte del Direttore dei lavori, prove di aderenza al supporto, da eseguire preliminarmente all’apertura al traffico e ha ribadito la necessità di più puntuali controlli in corso d’opera, circa l’aderenza al supporto prima dell’apertura al traffico.

Sulla base della relazione redatta dall’Ing. Stefano Adelchi Vincenzo Gervasio la Procura ha quantificato il danno in questione in euro 222.840,20, corrispondente al costo, sostenuto da ANAS S.p.A., per eseguire i lavori necessari a ripristinare 22 campate del viadotto.

Tale danno è risultato ascrivibile a varie cause, tra cui gravi irregolarità e inadempienze nell’attività di controllo sulle lavorazioni eseguite da parte della direzione dei lavori. L’importo addebitato dalla Procura al convenuto è stato quantificato in euro 111.420,10, pari al 50% dell’asserito costo complessivo (di euro 222.840,20), necessario per porre rimedio ai difetti delle opere, stante la concorrente responsabilità dell’impresa nella esecuzione dei lavori.

All'esito della fase preprocessuale la Procura contabile ha radicato il giudizio nel quale il convenuto Mauro Bonparola ha presentato memoria di costituzione, corredata da una perizia di parte, contestando le tesi attoree. In particolare, ha escluso qualsivoglia responsabilità a sé addebitabile in quanto la decisione di apertura al traffico sarebbe stata disposta con ordinanza n. 40/2016 del Compartimento di ANAS S.p.A., su richiesta del Prefetto e del Questore di Perugia. Il convenuto, inoltre, ha ribadito che la non corretta esecuzione di parte dei lavori non è attribuibile a colpa grave del Direttore dei lavori, bensì alla responsabilità esclusiva del Consorzio Aries S.c.a.r.l.. Contestava quanto dedotto e sostenuto dalla Procura contabile escludendo la sussistenza dei presupposti per sostenere qualsivoglia responsabilità a proprio carico.

2. Con la gravata sentenza il giudice di prime cure ha integralmente accolto la prospettazione attorea rilevando, *in primis*, che la duplicazione dei costi, sostenuti da una pubblica amministrazione per il rifacimento di lavori non eseguiti correttamente, costituisce per la stessa un danno, corrispondente alla spesa necessaria per eseguire nuovamente i lavori che, nel caso di specie, sono stati quantificati in euro 222.840,20; cifra corrispondente alle opere di rifacimento di 22 campate ammalorate. Nel merito, ha evidenziato che, nonostante le contestazioni fatte dall'ing. Bonparola nei confronti del Consorzio durante l'esecuzione dei lavori, lo stesso aveva approvato tutti i S.A.L. sulla cui base ANAS s.p.a. aveva proceduto ai relativi pagamenti (anche con riferimento ai lavori non correttamente eseguiti). La

Sezione territoriale ha dato altresì rilievo alle risultanze della C.T.U. disposta nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo presso il Tribunale di Perugia, che ha affermato che *“un mancato controllo in corso d'opera eseguito, con particolare riferimento alla adesione al supporto, ed una prematura apertura al traffico veicolare, siano concausa degli ammaloramenti compresi tra le campate 9 e 18...”*.

Secondo il primo giudice la responsabilità del Bonparola rispetto ai danni causati al manto stradale dalla riapertura al traffico del viadotto nel periodo di sospensione dei lavori non risiede nella decisione di riaprire al transito dei veicoli (operata dal Prefetto e dal Questore di Perugia), bensì nella mancata richiesta di eseguire, prima dell'apertura, necessarie prove di aderenza al supporto. L'ing. Bonparola, nella sua qualità di direttore di lavori e R.U.P., doveva ritenersi perfettamente consapevole del tipo di lavoro eseguito, dei materiali utilizzati e della tempistica della stesura del manto stradale, che già dall'agosto del 2016 era risultato interessato da vari ammaloramenti, consistiti in distacchi della pavimentazione e della soletta.

In presenza di tali circostanze, a lui ben note, una condotta professionale prudente e corretta avrebbe dovuto indurre la direzione dei lavori a effettuare accertamenti sulla tenuta della pavimentazione stradale, prima del transito dei veicoli sul viadotto, ancora in corso di ammodernamento. Il primo giudice ha conferito altresì rilievo alle affermazioni rese dal CTU in sede di audizione avanti al Pubblico

ministero contabile, secondo il quale le concause del degrado avrebbero dovuto essere conosciute dai soggetti preposti al controllo (ing. Bonparola) riferendosi, in particolare, a:

1) la mancata preventiva verifica di aderenza al supporto di betoncino fibrorinforzato utilizzato per i getti (la garanzia del produttore riguardava solo la malta, non anche il mix costituito da malta e pietrischetto in concreto utilizzato da Aries);

2) i tempi di stagionatura troppo brevi e le temperature ai limiti della fattibilità;

3) la necessità di un numero maggiore di connettori e distanziatori per la presenza nella soletta dell'armatura preesistente;

4) la riapertura anticipata al traffico;

5) il diffuso utilizzo di martelli pneumatici in luogo delle idrodemolizioni (tale modalità, nell'ambito delle concause, ha sicuramente pregiudicato l'adesione al supporto; nelle lavorazioni che comportano la rimozione di spessori pneumatici, si lavora sempre con l'idrodemolizione mai con materiali pneumatici, utilizzati solo per demolizione integrale delle strutture);

6) anche le problematiche esecutive meglio indicate al punto 9 pag. 13 della CTU avrebbero dovuto essere conosciute dai soggetti preposti alla sorveglianza (ing. Bonparola).

Le predette argomentazioni tecniche sono state ritenute fondate e convincenti, diversamente da quelle contenute nella Consulenza tecnica di parte, conducendo ad affermare la responsabilità professionale del convenuto, con rilevante contributo causale dello

stesso nella produzione del danno di cui si discute.

Il primo giudice ha quindi concluso che la duplicazione di costi, resisi necessari per il rifacimento di alcuni lavori del viadotto Genna, e il conseguente danno, siano la conseguenza di una serie di cause e di responsabilità sia progettuali, sia esecutive e sia di direzione e controllo dei lavori; una parte di tale danno, quantificato nella misura di euro 111.420,10, è stato pertanto ritenuto ascrivibile al convenuto tenuto conto del ruolo rivestito e della incidenza causale della condotta professionale nella produzione del medesimo.

3. Avverso la pronuncia di primo grado ha interposto appello, con atto in data 10 ottobre 2023, il signor Bonparola deducendo i seguenti motivi di gravame:

I. “Violazione di legge (art. 1 della legge n. 20/1994). Erroneità e illegittimità della sentenza per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e in violazione del contraddittorio. Omessa e comunque erronea e contraddittoria motivazione in relazione alla condotta del dott. Bonparola. Violazione dell’art. 112 c.p.c. dell’art. 152 c.g.c..”

Secondo l’appellante il giudice di prime cure, pur non recependo molte delle tesi della Procura, avrebbe espresso un giudizio di colpevolezza (grave) dell’ing. Bonparola attraverso argomenti apodittici, privi di un supporto tecnico, contraddittori e che andrebbero anche *ultra petita* rispetto alle stesse accuse della Procura.

La Procura aveva contestato all’ing. Bonparola di: a) aver richiesto l’elaborazione di una nuova soluzione progettuale da parte

dell'impresa che si sarebbe rivelata tecnica non congrua determinando un'illegitima novazione; b) aver riaperto il viadotto alla circolazione nelle more della sospensione dei lavori; c) aver emesso ordini di servizio tecnicamente non adeguati e che avrebbero trascurato la gravità della situazione relativa alle asserite inadempienze dell'impresa, come risulterebbe confermato dalla perizia espletata in sede civile e dalle dichiarazioni rese dal CTU alla Procura; d) di aver ommesso di fermare i lavori e ordinare la risoluzione del rapporto.

Rileva l'appellante che all'accusa sub a) non sarebbe riservato alcun cenno nella sentenza e ciò in quanto si trattava di accusa ritenuta dall'appellante insensata, poiché l'ing. Bonparola non sarebbe certo responsabile di eventuali difetti del progetto originario che non è stato da lui predisposto, mentre la richiesta di modifica proveniva dall'Area Esercizio di ANAS - Compartimento viabilità dell'Umbria - che aveva manifestato tale specifica esigenza alla direzione lavori.

Quanto al punto sub b), la Procura aveva, seppure frettolosamente, sostenuto che all'ing. Bonparola dovesse essere addebitata tale riapertura, e la Corte regionale ammette che, in effetti, tale riapertura era stata ordinata da ANAS, ma rielaborando la contestazione ha sostenuto che la censura *“non risiede nella decisione di riaprire al transito dei veicoli (operata dal Prefetto e dal Questore di Perugia), bensì nella mancata richiesta di eseguire, prima dell'apertura, delle necessarie prove di aderenza al supporto”*.

Affermazione che però sarebbe viziata in quanto *ultra petita*, non trovando alcun supporto nelle affermazioni della Procura che avrebbe

invece esclusivamente accusato l'ing. Bonparola di aver riaperto il traffico veicolare.

Il punto sub c), ossia le asserite 'criticità' gestionali da parte della direzione lavori, nel rapporto con l'impresa, rappresenterebbero ad avviso dell'appellante il fulcro delle ragioni di accoglimento della domanda che la Corte ritiene di valorizzare, sulla scorta di una perizia tecnica, svolta in un giudizio in l'ing. Bonparola non era parte (e che non avrebbe avuto a oggetto la valutazione della direzione dei lavori) e sulla base dei successivi 'chiarimenti' verbali che il tecnico ha reso alla Procura sempre senza il contraddittorio del convenuto.

Infine, del punto sub d), l'aver omesso l'ing. Bonparola di risolvere il contratto e su cui la Procura tanto aveva insistito, nulla si leggerebbe nella decisione.

I detti rilievi dimostrerebbero la superficialità e profonda erroneità del giudizio espresso dal giudice di primo grado che, malgrado non abbia preso in considerazione gran parte delle accuse svolte dalla Procura, avrebbe ritenuto comunque di accogliere la domanda e per di più nella sua integralità, rielaborando parte delle contestazioni che erano state mosse.

In merito alla contestazione concernente "la mancata richiesta di eseguire, prima dell'apertura (al transito dei veicoli), delle necessarie prove di aderenza al supporto", la pronuncia sarebbe affetta da nullità per aver posto a sostegno della decisione una circostanza in fatto che neanche la Procura aveva dedotto (con violazione del principio, immanente anche nel processo contabile, sancito dall'art. 112 c.p.c.).

Il Bonparola pone in rilievo l'ulteriore profilo di erroneità della decisione evidenziando di aver ricevuto dall'ANAS la comunicazione di riapertura della strada senza essere messo in condizione di impedirla o ritardarla allo scopo di effettuare le prove di aderenza.

In merito alle 'criticità' della direzione lavori che il perito nominato nel processo civile celebrato contro l'impresa appaltatrice avrebbe ravvisato, in assenza di contraddittorio con l'attuale appellante, il medesimo rileva che tali elementi tecnici sarebbero stati specificamente e motivatamente contestati nell'ambito di una CTP, versata in atti, che non sarebbe stata minimamente valorizzata dal primo giudice. A voler ritenere utilizzabili valutazioni tecniche espresse in altri procedimenti e osservazioni assunte senza il rispetto del contraddittorio, avrebbe dovuto essere comunque fornita un'adequata e congrua oltre che particolarmente rigorosa motivazione sulla idoneità di tali fatti a supportare un giudizio di responsabilità, per di più a titolo di colpa grave, mentre le argomentazioni tecniche poste a fondamento della decisione di prime cure sarebbero inconferenti e infondate e, per altro verso, generiche e apodittiche.

II. Violazione del principio del giusto processo ex art. 111 Cost. e art. 4 del codice di giustizia contabile. Violazione dei principi regolatori dell'onere della prova.

L'appellante evidenzia che la sentenza di primo grado ha condannato l'ing. Bonparola esclusivamente sulla base di una consulenza tecnica espletata in un giudizio civile al quale l'appellante non ha preso parte, oltretutto interpretata in maniera errata, e in ragione delle

dichiarazioni integrative rese dal tecnico alla sola Procura. Sarebbe evidente che la sentenza appellata ha violato il principio del giusto processo sancito dall'art. 111 Cost., applicabile anche nel processo contabile, segnatamente nell'art. 4 del Codice di giustizia contabile.

L'appellante evidenzia altresì che il CTU, Ing. Gervasio, fu convocato per rendere chiarimenti sui contenuti della CTU depositata e tuttavia il verbale in cui è stata trasfusa l'audizione del consulente (doc. 8 allegato alla citazione della Procura) e che viene menzionato a pagina 8 della sentenza sarebbe del tutto inammissibile e/o nullo e privo di qualsivoglia valore giuridico anche per le motivazioni dedotte nel verbale di udienza del 15 febbraio 2023. In disparte l'inutilizzabilità, di per sé, di chiarimenti resi senza il rispetto del contraddittorio e acriticamente recepiti dalla Corte, la sola lettura del verbale dimostrerebbe la superficialità dell'acquisizione di detto parere.

Nel verbale dell'audizione si riferisce infatti della "presenza dell'Arch. Alessandro Jaff", non comprendendosi chi sia tale architetto e per quali motivazioni fosse presente durante l'interrogatorio.

La Procura ha affermato che detto architetto partecipò all'audizione in video collegamento (che dunque non era effettivamente presente) e che si trattava di un suo consulente, anche se dalla lettura del verbale emerge che l'audizione si chiude alle 13,40 del 9 novembre 2021 e, tuttavia, l'arch. Jaff appose la firma digitale (anche se non era presente fisicamente) alle ore 12.49 (ossia prima della chiusura del verbale).

Incongruenze, queste, che confermerebbero, anche sotto il profilo strettamente formale, che quel verbale non poteva essere utilizzato.

L'ing. Gervasio, nella sua audizione, oltre a ribadire che la causa determinante sarebbe l'apertura al traffico avrebbe poi modificato quanto aveva affermato nella CTU. Infatti, mentre nella CTU la responsabilità della Direzione Lavori non veniva evidenziata, nel corso dell'audizione essa sarebbe sostenuta, con nuove 'argomentazioni tecniche', che chiamerebbero in causa per la prima volta l'ing. Bonparola e che la Corte regionale recepirebbe e porrebbe a sostegno della condanna del convenuto.

Sotto un diverso profilo, sarebbe evidente la violazione dei principi che regolano l'onere della prova: l'integrazione della CTU, errata e inattendibile sul piano sostanziale, sarebbe affetta da vizi insanabili che avrebbero dovuto impedire alla Corte di fondare sulla stessa il proprio convincimento, con la conseguenza che nessuna prova degli addebiti esisterebbe.

Laddove non si ritenesse di aderire a tale orientamento, l'appellante chiede l'esperimento di una nuova CTU.

III. Violazione di legge (art. 1 della legge n. 20/1994). Erroneità e illegittimità della sentenza per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio ed omessa e comunque erronea motivazione in relazione alla qualificazione in termini di colpa grave della condotta dell'ing. Bonparola.

L'appellante sostiene che sarebbe stato del tutto omesso l'esame dell'effettiva esistenza di una colpa grave. Nessuna negligenza, intesa come violazione dei basilari obblighi di servizio, potrebbe essere contestata al dott. ing. Bonparola, essendo pacifico che i difetti nella

esecuzione delle opere sarebbero interamente addebitabili all'impresa.

Che non possa definirsi gravemente colposa la condotta dell'attuale appellante emergerebbe anche dal tenore delle contestazioni, non certo espressione del 'manifesto disinteresse' dell'appalto né di 'scriteriatezza' o violazione di 'elementari' norme di diligenza.

IV. Violazione di legge (art. 1 della legge n. 20/1994). Erroneità e illegittimità della sentenza per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio. Omessa e comunque erronea motivazione sulla prova del danno e del nesso di causa con la condotta dell'ing. Bonparola.

Secondo l'appellante la prova del nesso di causa mancherebbe del tutto e non potrebbe certo desumersi dal fatto che l'impresa abbia realizzato opere parzialmente viziate per cui di esse debba comunque rispondere il direttore dei lavori. D'altro canto, lo stesso consulente ha parlato genericamente di una 'concausa' del mancato controllo negli ammaloramenti, che non avrebbe tuttavia una valida specificità tecnica e non denunciarebbe, secondo un criterio di rigorosa causalità, la riconducibilità di essi alla direzione dei lavori. Sarebbe infatti evidente che non vi è prova che anche una diversa condotta, che peraltro la Procura aveva individuato nella mancata sospensione dei lavori e nella mancata risoluzione del contratto, avrebbe consentito di evitare il danno. A tutto voler concedere, la risoluzione anticipata del contratto avrebbe avuto come conseguenza di dover nuovamente affidare i lavori ad altra impresa, così dovendo essere sostenuti, anche in termini di durata e di disagi, costi aggiuntivi financo superiori a

quelli necessari per procedere alla eliminazione dei vizi, che comunque avrebbero dovuto essere poi sempre recuperati nei confronti dell'impresa.

Non sarebbe comprensibile, infine, su quali basi la Procura e la Corte di primo grado, a fronte di carenze progettuali, difetti dell'impresa, riapertura al traffico per scelta dell'ANAS - aspetti non certo riconducibili all'ing. Bonparola - addebiti a quest'ultimo il 50% dei danni. Si tratterebbe di una quantificazione del tutto priva di qualsivoglia fondamento e giustificazione.

V. Omesso esame di elementi decisivi per il giudizio. In ogni caso, responsabilità sussidiaria ed esercizio del potere riduttivo.

Rileva l'appellante che il costo complessivo dei difetti sarebbe stato addebitato dalla CTU integralmente all'impresa che non ha dunque correttamente eseguito parte dei lavori. Infatti, non risulterebbe che nel giudizio promosso contro l'appaltatore siano state decurtate quote di lavori di rifacimento la cui genesi sarebbe da addebitare al progettista o al direttore dei lavori o all'ANAS e già tale circostanza renderebbe difficilmente spiegabile l'odierna iniziativa nei confronti dell'ing. Bonparola.

L'odierna iniziativa avrebbe come genesi la non adeguata gestione del contenzioso con l'appaltatore, anche in relazione alla impossibilità di far valere la fideiussione prestata a garanzia delle opere. Un contenzioso, quello nei confronti dell'impresa, ancora pendente, che dunque renderebbe ingiustificabile la domanda nei confronti del direttore dei lavori.

Basti pensare che al momento dell'accettazione della fideiussione la società Finworld, che aveva rilasciato garanzia fideiussoria per il Consorzio Ares, era già stata cancellata dall'elenco degli intermediari autorizzati, ex art. 107 TUB, al rilascio di fideiussioni, per provvedimento di Banca d'Italia del 30 giugno 2015. In particolare, ANAS avrebbe dovuto procedere all'escussione immediatamente dopo la fine lavori (28.06.2017), come certificato in data 18.07.2017 dal DL. L'errore di ANAS e il conseguenziale ulteriore ritardo della Dirigenza amministrativa di ANAS a procedere nei confronti di Finworld a seguito della conclusione dell'accertamento tecnico preventivo nel settembre del 2018 avrebbe portato, infine, alla mancata possibilità giuridica di azionare la garanzia fideiussoria, già all'origine non solida, in seguito a fallimento della Finworld (Trib. di Roma, n. 369/2019 del 23.05.2019), a tutela degli interessi di ANAS.

L'appellante ha quindi concluso per il rigetto integrale della domanda formulata dalla Procura regionale e, in subordine, fare ampio uso del potere riduttivo e qualificare la responsabilità del Bonparola come sussidiaria rispetto a quella dell'impresa appaltatrice. In via istruttoria, ove del caso, disporre CTU tecnica.

3. Ha depositato le conclusioni nel giudizio la Procura generale, in data 29 luglio 2024, replicando ai motivi di gravame e chiedendone il rigetto. Infondate dovrebbero ritenersi, in forza del principio di circolazione del materiale probatorio tra le risultanze di diversi giudizi, le prime due doglianze con le quali, sotto diversi profili, si lamenta l'inutilizzabilità della C.T.U. disposta nel parallelo contenzioso tra

A.N.A.S. s.p.a. e la ditta esecutrice dei lavori, relazione peritale sulla quale il requirente avrebbe fondato l'accertamento di responsabilità erariale. Secondo la Procura generale dovrebbe ritenersi funzionale all'attuazione del giusto processo e alla sua ragionevole durata l'osmosi del materiale documentale, costantemente affermata dalla giurisprudenza contabile. Diversamente da quanto affermato dall'appellante, anche la perizia di parte sarebbe stata considerata e richiamata dal primo giudice, dovendo altresì considerarsi che la CTU è un mezzo istruttorio di ausilio per lo stesso giudice, rientrando la valutazione sulla necessità di farvi ricorso nella piena discrezionalità del giudice.

Con riguardo alle ulteriori censure concernenti la considerazione della responsabilità della ditta esecutrice nella produzione del danno, la Procura generale ha evidenziato che il primo giudice ha pienamente considerato la responsabilità concorrente di terzi nella causazione del documento erariale, tanto limitare l'addebito, come prospettato dall'attore pubblico, al solo 50% dell'importo risarcitorio. La doglianza in parola non si sarebbe, inoltre, confrontata con l'unanime indirizzo esegetico del giudice contabile, secondo il quale dovrebbe darsi applicazione al criterio del *"più probabile che non"*, tipico anche della responsabilità civile, stante la diversità dei valori in gioco rispetto al giudizio penale, dove il principio causale vigente è quello dell' *"oltre ogni ragionevole dubbio"*.

Avuto riguardo all'ultimo motivo di gravame, con il quale viene data rilevanza alla condotta asseritamente negligente della stessa A.N.A.S.

s.p.a. per aver perfezionato una garanzia fideiussoria per l'affidamento dei lavori, rivelatasi inescutibile, la Procura generale ha ribadito la già intervenuta considerazione delle condotte di terzi, non convenuti, nella quantificazione in riduzione del danno addebitato, ferma restando la giuridica possibilità dell'ulteriore riduzione dell'addebito, trattandosi di responsabilità per colpa grave.

Con memoria depositata il giorno 8 settembre 2024 il sig. Bonparola ha puntualmente replicato alle conclusioni del Procuratore generale, ulteriormente illustrando le censure già esposte nell'atto di appello.

Alla odierna pubblica udienza l'avvocato Magni, per l'appellante, ha argomentato in merito all'inesistenza della colpa grave rilevando come, secondo il giudice di primo grado, la colpa dell'ingegnere Bonparola, direttore dei lavori, si appunterebbe sull'omissione delle prove di aderenza e sondaggi preventivi che lo stesso avrebbe dovuto effettuare per valutare l'opportunità della riapertura di quel tratto stradale, che non è mai stata contestata dalla Procura (e in ciò vi sarebbe violazione dell'art. 112 c.p.c.). Non sarebbe attribuibile alcuna negligenza e non ci sarebbe alcun documento che possa dimostrare la colpa grave e inescusabile dell'ingegnere rispetto a una decisione – la riapertura al traffico del viadotto - assunta dal Prefetto. La C.T.U. si riferirebbe esclusivamente a criticità di carattere generico, dalle quali non sarebbe desumibile in alcun modo la colpa grave del direttore dei lavori. La difesa ha rilevato, altresì, che è stata depositata una relazione del consulente di parte con argomentazioni tecniche da ritenersi fondate e convincenti ma non adeguatamente prese in

considerazione dal giudice di prime cure.

L'avvocato Apolloni ha posto in rilievo un profilo di ritenuta violazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 4 del Codice della giustizia contabile, per avere deciso sulla base di una CTU assunta in un altro processo, in assenza di contraddittorio. In riferimento all'audizione del consulente tecnico, ha rilevato la violazione delle regole tecnico-operative per lo svolgimento delle cause in collegamento da remoto, emanate dal Presidente della Corte dei conti nel maggio del 2020, evidenziando, in particolare, che nel verbale dell'audizione risulterebbe presente da remoto l'architetto Jaff, che ha apposto la firma digitale prima della chiusura del verbale rilevando l'irregolarità e l'inutilizzabilità del documento.

Il PM, nel riportarsi alle conclusioni rassegnate, in merito all'orario della firma digitale, ha replicato che il rilievo risulta inconferente, in quanto la firma è stata apposta in riferimento a un orario diverso (l'ora di Greenwich), in base al fuso orario, poiché l'architetto si trovava all'estero, con un orario diverso rispetto all'ora italiana. Nel merito rileva che, a causa di errori, i lavori di rifacimento delle barriere laterali del tratto di strada sono stati eseguiti e pagati due volte e, in ogni caso, il motivo principale della condanna poggerebbe sulla circostanza che direttore dei lavori avrebbe consentito il pagamento dei SAL anche con riferimento ai lavori mal eseguiti. Su questo punto, mai contestato e dunque passato in giudicato, la sentenza sarebbe inequivoca nel riconoscere la colpa grave in capo al direttore dei lavori. Su sollecitazione del Presidente, il PM ha rilevato, come già dimostrato,

che non ci sarebbe stata alcuna violazione del principio sancito dall'art. 112 c.p.c., non risultando neppure impugnato l'addebito principale mosso alla condotta del Bonparola. Quanto alla riapertura del tratto stradale al traffico, il rilievo, in realtà, non avrebbe investito una responsabilità diretta del direttore dei lavori, ma avrebbe evidenziato il fatto che i lavori non fossero stati eseguiti adeguatamente.

Inoltre, ha specificato che le prove raccolte fuori dal processo non violerebbero il principio del contraddittorio, che sarebbe stato pienamente instaurato. Ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.

L'avvocato Magni, in replica, ha insistito sulla circostanza che si sarebbe erroneamente imputata al direttore dei lavori la riapertura al traffico del tratto autostradale. In merito alla circolazione delle prove ha ribadito che la formazione delle prove sarebbe avvenuta in assenza di contraddittorio. Ha aggiunto che il verbale di audizione del CTU avrebbe accennato solo in un passaggio a possibili e generiche criticità non esposte, non potendo essere individuata la responsabilità del D.L., solo a causa dell'approvazione dei SAL (Stati di avanzamento lavori), che avrebbe permesso il pagamento integrale dei lavori. L'avvocato Apolloni riporta l'attenzione sull'orario della firma digitale ritenendo che ci sia un problema laddove viene rilevata, in audizione, la presenza fisica dell'architetto quando questi risultava in collegamento da remoto, con conseguente inutilizzabilità del verbale stesso.

Il PM, in replica, evidenzia che tali profili non potrebbero assumere alcuna incidenza sulle dichiarazioni rese e insiste nel segnalare che ciò che rileva è che sulla contestazione principale per cui il Bonparola è stato condannato, e cioè l'approvazione dei SAL, si è formato il giudicato per assenza di impugnazione.

Al termine della discussione la causa è stata assunta in decisione.

Rilevato in

DIRITTO

I. Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta erroneità della sentenza di primo grado per omesso esame di fatti decisivi, in violazione del contraddittorio. Omessa e comunque erronea e contraddittoria motivazione, in relazione alla condotta del dott. Bonparola, con statuizioni che andrebbero anche *ultra petita* rispetto alle stesse accuse della Procura erariale, in violazione dell'art. 112 c.p.c..

Il motivo è privo di fondamento giuridico.

Va preliminarmente affrontata la questione di rito, sollevata in relazione alla statuizione del primo giudice, in merito alla contestazione mossa al Bonparola, di mancata esecuzione delle prove di aderenza relative alle opere, prima dell'apertura del viadotto al traffico veicolare; circostanza che si discosterebbe dalla prospettazione attorea, in violazione dell'art. 112 c.p.c., travalicando i limiti della domanda, con la quale sarebbe stata, in realtà, addebitata all'attuale appellante direttamente la scelta di apertura al traffico veicolare.

Come noto, il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato "*condensa*

la disciplina recata dall'art. 112 c.p.c., a tenore del quale il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa e benché l'art. 7 c.g.c. non richiami espressamente tale disposizione, l'operatività della stessa nel processo che si celebra innanzi alla Corte dei conti deve ritenersi immanente, in quanto corollario del "principio della domanda", di cui all'art. 99 c.p.c.; norma oggetto di esplicito rinvio, da parte dei citato art. 7, c. 2 c.g.c.. La sinergica operatività dei due principi implica la sussistenza del vizio di ultra-petizione quando l'accertamento compiuto in sentenza finisce per riguardare un petitum e una causa petendi nuovi e diversi rispetto a quelli fatti valere nel ricorso/citazione e sottoposti all'esame del giudice, con conseguente attribuzione di un bene o di un'utilità non richiesta dalla parte attrice" (ex plurimis Corte dei conti, Sez. III, nn. 122 e 233/2024); ipotesi che non ricorre nella presente fattispecie.

Il primo giudice ha dato rilievo alla circostanza che "L'ing. Bonparola, nella sua qualità di direttore di lavori e R.U.P., era perfettamente consapevole del tipo di lavoro eseguito, dei materiali utilizzati e della tempistica della stesura del manto stradale che, già dall'agosto del 2016, è risultato interessato da vari ammaloramenti...In presenza di tali circostanze, a lui ben note, una condotta professionale prudente e corretta avrebbe dovuto indurre la direzione dei lavori ad effettuare accertamenti sulla tenuta della pavimentazione stradale, prima del transito dei veicoli sul viadotto...".

In relazione a tale profilo l'appellante, come detto, reputa che si tratti di "un giudizio... prima che errato, espresso ultra petita" in quanto la Procura avrebbe contestato, tra le altre inadempienze, al Bonparola direttamente la decisione di riapertura al traffico e non la mancata

richiesta di eseguire, prima dell'apertura, le necessarie prove di aderenza al supporto.

La censura non coglie nel segno, scontando un travisamento dell'iter motivazionale della pronuncia che si appalesa, invece, del tutto coerente con l'impianto dell'impostazione accusatoria, desumibile dalla lettura dell'atto introduttivo del giudizio.

Con riferimento alla circostanza dell' "*anticipata riapertura al traffico*", individuata dal CTU tra altre numerose cause degli ammaloramenti e dei difetti immediatamente emersi dall'esecuzione dei lavori, nell'atto introduttivo del giudizio si esplicita in che misura tale rilievo venga mosso alla direzione lavori; a pagina 20 dell'atto di citazione si richiama quanto evidenziato dallo stesso CTU, in risposta al quesito n. 3 e si afferma che "*...dovevano essere suggerite prove di aderenza al supporto da eseguire preliminarmente all'apertura del traffico e conseguentemente disposte dalla Direzione Lavori. Nella parte delle controdeduzioni, egli ha ribadito la necessità di (maggiori e più puntuali) controlli in corso d'opera dell'aderenza al supporto prima dell'apertura al traffico. Come evidente, la perizia giudiziale, resa in esito al contraddittorio tra gli interessati, assume dirimente rilievo anche nell'ottica dell'individuazione delle responsabilità erariali...* (pag. 20 atto di citazione in giudizio).

Del tutto legittimamente, dunque, la Sezione territoriale ha evidenziato che la colpa dell'ing. Bonparola, relativamente a tale contestazione, "*non risiede nella decisione di riaprire al transito dei veicoli (operata dal Prefetto e dal Questore di Perugia), bensì nella*

mancata richiesta di eseguire, prima dell'apertura, delle necessarie prove di aderenza al supporto”.

Nessun profilo di violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. è quindi desumibile nella fattispecie, posto che *“L'interpretazione della domanda deve essere diretta a cogliere, al di là delle espressioni letterali utilizzate, il contenuto sostanziale della stessa, desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dallo scopo pratico perseguito dall'istante con il ricorso all'autorità giudiziaria...”* (Cass., SS.UU., n. 3041/2007); del resto, *“La rilevazione e l'interpretazione del contenuto della domanda è attività riservata al giudice di merito, sicché non è deducibile la violazione dell'art. 112 c.p.c.... quando il predetto giudice abbia svolto una motivazione sul punto, dimostrando come la questione sia stata ricompresa tra quelle oggetto di decisione...”* (Cass., n. 19070/2024).

L'appellante lamenta, poi, un asserito acritico rinvio, da parte dei primi giudici, alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, resa in un procedimento al quale il medesimo Bonparola non aveva preso parte, con motivazione che risulterebbe insufficiente e lacunosa.

Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, il giudice di prime cure ha diffusamente analizzato le numerose criticità gestionali addebitabili alla direzione lavori, nel rapporto con l'impresa, traendo dalle risultanze della C.T.U. dell'ing. Stefano Adelchi Vincenzo Gervasio, incaricato dal Tribunale di Perugia in sede di A.T.P., elementi per la propria autonoma valutazione e anche richiamando espressamente le risultanze della consulenza tecnica di parte dell'ing.

Bergonzini, depositata in causa nell'interesse dello stesso Bonparola.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il giudice contabile può trarre il proprio convincimento da tutti gli elementi probatori in suo possesso, la cui circolazione tra i vari processi (penale, civile, amministrativo e contabile) è volta a *“non disperdere, in armonia con il principio della ragionevole durata del processo, l'attività compiuta dai vari plessi giudiziari”*, tenendo conto della loro idoneità probatoria, a seconda del livello di accertamento raggiunto (*ex plurimis* Corte dei conti, Sez. II, n. 295/2023; Sez. I nn. 141/2019 e n. 68/2018; II Sez. n. 246/2017).

Come correttamente rilevato dal primo giudice, anche le risultanze della CTU, acquisite nel procedimento di accertamento tecnico preventivo in sede civile, sono liberamente valutabili nel giudizio di responsabilità amministrativa; in forza del richiamato principio di circolarità delle prove è stato chiarito che *“non vi possano essere dubbi sulla valutabilità in giudizio della consulenza tecnica acquisita nel processo civile, giacché, in linea col pacifico orientamento giurisprudenziale (cfr. Sez. I App., sent. n. 68 del 13.2.2018; Sez. II App., sent. n. 246 del 26.4.2017; Sez. I App., sent. n. 406 del 13.3.2014; Sez. I App., sent. n. 141/2019), deve ritenersi che il giudice contabile possa trarre argomenti di prova da tutti gli elementi in suo possesso, ivi compresi quelli che provengono da un differente procedimento, dovendo essergli riconosciuta la potestà di esaminarli non quali prove in senso tecnico, bensì quali elementi che concorrono alla formazione del suo “libero convincimento” (ex artt. 116 cpc e art. 95, c. 3, c.g.c.), alla stregua*

di una qualsivoglia “prova atipica” (v. Cass. civ. Sez. II n. 3642/2004 e Id. n. 13 1593/2017). Sebbene raccolte fuori dal processo, infatti, le “prove atipiche” non violano il “principio del contraddittorio, [che] si instaura [proprio] con la [loro] produzione in giudizio” (cfr. Cass. civ. Sez. I n.17392/2015)” (Corte dei conti, Sez. App. II, n. 154/2024; Sez. II App. n. 164/2021).

Del tutto legittimamente la Sezione territoriale ha, dunque, dato rilievo alle risultanze della CTU, ancorché disposta nell’ambito del giudizio avviato da ANAS s.p.a. nei confronti della società appaltatrice, posto che il contraddittorio in merito alle risultanze dell’accertamento tecnico è stato pienamente garantito nell’ambito del giudizio di responsabilità amministrativa, in cui l’ing. Bonparola ha ritualmente depositato, nel primo grado del giudizio, la consulenza tecnica di parte, redatta dall’ing. Mauro Bergonzini in data 24.1.2023, nell’ambito della quale il consulente nominato dal Bonparola ha preso in esame, singolarmente, ciascuna questione tecnica trattata dal CTU Gervasio e tutti gli atti del procedimento.

Nel paragrafo titolato “*Riferimenti*” della CTP, l’ing. Bergonzini dà espressamente atto che “*si farà riferimento ai seguenti documenti, tutti agli atti del procedimento, con i relativi allegati: 1. “Relazione finale” redatta dall’ing. Stefano Adelchi Gervasio, nel suo ruolo di Consulente Tecnico nominato dal Tribunale civile di Perugia in data 17.09.2018...2. “Atto di citazione in giudizio” del Procuratore regionale della Corte dei conti per l’Umbria ex artt. 86 e ss. c.g.c...”*.

Non può, conseguentemente, ritenersi viziato il ragionamento

condotto dalla Sezione territoriale che, motivatamente, ha dato rilievo alle specifiche argomentazioni tecniche sviluppate dal CTU in ordine alla *“presenza di concause riconducibili alla cattiva esecuzione del progetto e ai mancati controlli sulle lavorazioni eseguite”* prendendo anche in esame le osservazioni contenute nella consulenza tecnica di parte, ritenute non convincenti *“perché si limitano ad ascrivere unicamente al Consorzio Aries S.c.a.r.l. la responsabilità dell'errata esecuzione dei lavori, senza fornire alcuna giustificazione dell'operato del R.U.P.- Direttore dei lavori per non aver adeguatamente controllato tale esecuzione ed adottato le misure necessarie, rientranti nelle proprie competenze e nei propri doveri, per bloccare una lavorazione errata, rivelatasi dannosa”* (pag. 10 sent. impugnata).

Come ampiamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice *“può legittimamente fare richiamo alle risultanze emergenti dalla CTU, non essendo necessario che vengano fornite ulteriori motivazioni in ordine all'adesione all'elaborato peritale (Cass. n. 282/2009, n. 1815/2015); e, in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di un'esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova consulenza tecnica d'ufficio, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto (Cass. n. 9379/2011, n. 17693/2013, n. 22799/2017)”* (Cass., n. 20090 del 13 luglio 2023).

Appaiono pertanto sfordite di fondamento le argomentazioni sviluppate dall'appellante nel primo motivo di gravame, laddove

sottolinea una pretesa *“superficialità e profonda erroneità del giudizio espresso dai Giudici di primo grado”* che non avrebbero *“preso in considerazione la gran parte delle accuse svolte dalla Procura”*.

In tal senso, si appalesa del tutto condivisibile la pronuncia di prime cure che ha ritenuto accertati entrambi i profili di responsabilità contestati con l'atto introduttivo del giudizio al Bonparola: da un lato, l'avvenuta approvazione degli stati di avanzamento dei lavori da parte della D.L., ancorché difettosi, senza contestazioni formali di inadempimenti all'impresa, con il conseguente pagamento dei SAL riguardanti lavori da rifare (imputazione di responsabilità che non risulta espressamente contestata in appello) e, dall'altro, le negligenze nell'attività di verifica e controllo, spettante alla D.L., in ordine al corretto svolgimento dei lavori nel corso della sua esecuzione, tra l'altro riferiti a un *“progetto costruttivo”* diverso da quello originario, dal medesimo Bonparola sottoscritto e condiviso, nell'ambito di un accordo novativo, stipulato con l'impresa in epoca successiva alla consegna dei lavori.

Avuto riguardo alla contestazione di aver omesso il Bonparola di risolvere il contratto rilevando le inadempienze della ditta esecutrice dei lavori, diversamente da quanto addotto dall'appellante, il giudice di prime cure ha riservato ampio rilievo alla circostanza -pacifica in quanto non contraddetta e coperta da giudicato- che *“nonostante le contestazioni fatte dall'ing. Bonparola nei confronti del Consorzio durante l'esecuzione dei lavori, lo stesso ha approvato tutti i S.A.L. sulla cui base ANAS s.p.a. ha proceduto ai relativi pagamenti (anche con*

referimento ai lavori non correttamente eseguiti”, determinando il doppio pagamento, al quale la sentenza fa espresso richiamo anche nell’*incipit* della parte in diritto, senza in alcun modo procedere né alla sospensione né alla risoluzione del contratto.

In tal senso il primo giudice evidenzia come neppure la consulenza di parte abbia consentito di giustificare l’operato del Bonparola “*per non aver adeguatamente controllato le esecuzioni ed adottato le misure necessarie, rientranti nelle propri competenze e nei propri doveri, per bloccare una lavorazione errata, rivelatasi dannosa*” (pag. 10 sent. impugnata).

Del tutto condivisibilmente il primo giudice ha quindi potuto accertare, nella fattispecie, che “*la duplicazione dei costi, sostenuti da una pubblica amministrazione per rifare dei lavori non eseguiti correttamente costituisce per la stessa un danno corrispondente alla spesa necessaria per eseguire nuovamente i lavori che, nel caso di specie, ammonta ad euro 222.840,20*” (pag. 6/7 sent. impugnata).

Nella motivazione della pronuncia si dà inoltre ampia ragione delle molteplici inefficienze emerse nell’operato svolto in qualità di Direttore lavori, che hanno concorso a inficiare le lavorazioni riguardanti l’appalto di lavori per la realizzazione delle barriere laterali del viadotto Genna, nella superstrada Perugia-Bettolle, in un punto definito dalla parte attrice “*nevralgico della viabilità perugina e umbra*”, interessato da perduranti lavori e plurime interruzioni e restringimenti di carreggiata, fatti oggetto di numerose interrogazioni in Consiglio comunale e in Senato e di notizie giornalistiche.

Gli accertamenti condotti dal giudice di prime cure, anche avvalendosi legittimamente delle risultanze della CTU, non superate dai rilievi contenuti nella CTP, chiamano apertamente in causa anche il ruolo del direttore lavori, riguardando plurimi aspetti relativi a questioni tecniche, che -oltre alla fase progettuale- hanno investito profili esecutivi, realizzativi e contabili che avrebbero dovuto essere più appropriatamente condotti e verificati dalla direzione lavori.

Diversamente da quanto assunto dall'appellante, risulta provato in atti che il Bonparola ha concorso a determinare la cattiva esecuzione del progetto, a partire dall'irrituale modificazione del progetto originario delle opere, sostituito da un nuovo "progetto costruttivo", approvato, in data 23 dicembre 2015, con accordo sottoscritto -per l'ANAS- dallo stesso attuale appellante, passando attraverso i mancati controlli sulle lavorazioni eseguite e i mancati rilievi delle inadempienze esecutive dell'impresa, sino ad arrivare alle negligenze nell'attività di contabilizzazione delle opere eseguite e alla loro liquidazione (cfr. pag. 33 citazione).

Nell'atto introduttivo del giudizio l'attore pubblico poneva in rilievo "l'irrituale novazione del progetto appaltato" evidenziando che dopo l'avvenuta aggiudicazione e poco dopo la consegna dei lavori (avvenuta in data 9.11.2015) vennero apportate rilevanti modifiche all'originario progetto delle opere, tanto da condurre all'irrituale approvazione di un nuovo e diverso "progetto costruttivo", in sostituzione del progetto originariamente posto a base della gara.

Risulta in effetti pacificamente approvato tra le parti in data 23

dicembre 2015 un accordo sottoscritto tra ANAS s.p.a. e l'impresa appaltatrice, in cui si dava espressamente conto che la originaria soluzione progettuale "...crea una superficie discontinua tra i due getti separati del conglomerato cementizio e forma un ringrosso strutturale su una striscia della soletta in adiacenza al cordolo perimetrale lungo tutto l'impalcato..." e che "...su richiesta della Direzione lavori, l'impresa appaltatrice delle opere in oggetto, ha recepito le indicazioni fornite proponendo una soluzione tecnica specifica...concordata con la Direzione lavori medesima...così come indicato negli elaborati tecnici presentati dall'Impresa", allegati all'accordo medesimo, sottoscritto, per l'ANAS, dallo stesso Bonparola il quale, come riportato nel documento, si era fatto parte attiva nel richiedere all'originario progettista anche il "nulla osta" in ordine alle variazioni progettuali apportate al progetto originario.

La rilevanza delle modifiche progettuali contenute nel "progetto costruttivo" emerge chiaramente dalla nuova descrizione delle opere, che prevedevano una soluzione tecnica alternativa con "un incremento della profondità della demolizione della soletta dell'impalcato fino a 5 cm di spessore salvaguardando l'integrità delle armature esistenti..." e "...l'esecuzione di un unico getto strutturale della soletta mediante l'applicazione di un betoncino cementizio fibro-rinforzato a ritiro compensato ad alta resistenza per uno spessore di 5/6 c.m." (cfr. nuovo "Progetto costruttivo").

La piena condivisione del nuovo "progetto costruttivo" da parte del Bonparola si evince, altresì, alla luce dell'avvenuta intimazione

all'impresa del rispetto delle nuove coordinate costruttive, come desumibile dagli ordini di servizio n. 1 del 28.1.2016 e n. 2 del 10.2.2016. Nel primo ordine di servizio il Bonparola dava già conto della circostanza che *“In alcuni punti dell'intradosso della soletta a seguito delle suddette lavorazioni sono avvenuti diffusi distacchi di calcestruzzo”*, che imponevano altresì l'adozione di una variante tecnica suppletiva, con sospensione delle lavorazioni e maggior importo di spesa di euro 191.641,78. Dal mese di agosto 2016 continuavano a verificarsi *“significativi e prematuri ammaloramenti, consistenti in distacchi di pavimentazione e sottostanti porzioni di soletta. Il numero di tali eventi è progressivamente aumentato nei mesi successivi, interessando gran parte della pavimentazione e della soletta del viadotto”* (Doc. 4 all. 9 all'atto di citazione).

Il Bonparola adottava ulteriori tre ordini di servizio disponendo che l'impresa Consorzio Aries s.c.a.r.l. provvedesse *“alla demolizione e successivo rifacimento della soletta ammalorata, ripristinando l'impermeabilizzazione, la pavimentazione e la relativa segnaletica orizzontale...”* (3° ord. di servizio, in data 25.11.2016). L'impresa contrapponeva alla richiesta della direzione lavori la circostanza che le attività fossero state realizzate nel rispetto delle prescrizioni esecutive del progetto costruttivo *“sotto il controllo costante dell'Ispettore di cantiere e con la supervisione del Direttore operativo e della Direzione Lavori, i quali in corso d'opera non hanno mai avuto nulla da eccepire in merito alla corretta esecuzione degli stessi”*, richiamando la rilevanza anche dell'avvenuta anticipata riapertura al

traffico da parte di ANAS. Con successiva nota del 6.12.2016 (Doc. n. 9, all. 4 n. 18 all. all'atto di citazione) l'impresa evidenziava l'assenza di qualsiasi *"indicazione tecnica in merito alle modalità esecutive di rifacimento della soletta ammalorata...tipo di materiale, granulometria, spessori da impiegare nei ripristini, numero di inghisaggi a loro disposizione, fasi di lavoro da seguire..."*.

In effetti, nel certificato di ultimazione dei lavori sottoscritto in data 31.7.2017 dal Bonparola nella sua qualità di direttore lavori, alcun rilievo veniva mosso all'impresa e alcun minimo riferimento risultava in merito ai gravi ammaloramenti e alla necessità di rifacimenti di una consistente parte delle opere. L'unico aspetto considerato riguardava il *"maggior tempo impiegato dall'appaltatore nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale"* e l'unica riserva al certificato risultava apposta dalla stessa impresa, che la sottoscriveva allegando le proprie controdeduzioni al contestato ritardo.

In tale contesto viene in rilievo la dirimente circostanza, sulla quale si fonda, in via principale e assorbente, la pronuncia di primo grado, dell'avvenuta validazione da parte della direzione lavori, senza riserva, di stati di avanzamento lavori che hanno condotto al pagamento, a favore dell'impresa, anche dei lavori mal eseguiti, che successivamente sono stati oggetto di rifacimento e, quindi, di doppio pagamento. Circostanza, peraltro, neppure espressamente censurata, con apposito motivo di gravame, dall'appellante, come correttamente evidenziato dalla Procura generale in sede di discussione del giudizio. Risulta infatti pacifico e non contestato che l'importo dei lavori

liquidati da ANAS s.p.a. all'impresa, in esecuzione di atti validati dalla stessa Direzione lavori, fosse corrispondente al pressoché integrale importo contrattuale, per un totale di euro 861.828, 53 oltre IVA (nota ANAS in data 5 marzo 2021) per lavori in ampia parte successivamente rifatti, con il ripristino di ventidue campate già oggetto dei precedenti interventi, che hanno comportato un ulteriore esborso, quantificato nell'importo di euro 222.840,20.

Come condivisibilmente posto in rilievo da parte del primo giudice, pur a fronte delle evidenti criticità emerse nel corso dello svolgimento dei lavori, la D.L. non ha proceduto alla sospensione degli stessi né alla formale contestazione di condotte inadempienti all'impresa esecutrice, validando, invece, i pagamenti dei tre SAL alla stessa società appaltatrice, per i lavori svolti, ancorché caratterizzati da evidenti ammaloramenti.

Emerge dunque inconfutabilmente il pieno coinvolgimento e concorso del Bonparola nell'esito infausto dei lavori appaltati non solo per la scelta delle modalità esecutive, rivelatesi del tutto inadeguate, sotto una pluralità di profili, puntualmente evidenziati nella richiamata Consulenza tecnica d'ufficio e dal Collegio di primo grado, ma anche per il ruolo indubbiamente svolto nella modifica progettuale.

In considerazione delle modalità del tutto anomale con le quali si è svolta anche la fase che ha preceduto la consegna dei lavori, con una rivisitazione del progetto originario in relazione a importanti scelte esecutive, un concorso certamente rilevante nell'insuccesso dell'intervento è stato determinato dalla condotta complessivamente

tenuta dal direttore lavori e responsabile del procedimento Bonparola, che – come pure rilevato dal Procuratore regionale - ha condiviso la realizzazione di un progetto costruttivo -di cui ha seguito in corso lo sviluppo- diverso da quello posto a base di gara, introducendo nuove modalità realizzative dell'intervento che si sono rivelate del tutto inadeguate alla realizzazione dell'opera a regola d'arte. In corso d'esecuzione, dopo aver ingiunto alla ditta appaltatrice la realizzazione del nuovo "*progetto costruttivo*", pur essendo emersi gravi ammaloramenti delle opere appena eseguite, non ha provveduto a sospendere i lavori e contestare specifiche inadempienze all'impresa ma ha validato gli stati avanzamento lavori, autorizzando il pagamento pressoché integrale delle opere e sottoscrivendo anche il certificato di ultimazione lavori senza riserve.

Il motivo va, quindi, respinto.

II. Con il secondo motivo di gravame l'appellante torna a censurare la sentenza di primo grado per violazione del principio del giusto processo, ex art. 111 Cost. e art. 4 c.g.c., avuto riguardo all'utilizzazione, da parte del primo giudice, alla consulenza tecnica d'ufficio acquisita nel corso del procedimento civile di accertamento tecnico preventivo. Deduce, altresì, la pretesa nullità/inammissibilità del verbale, depositato unitamente all'atto di citazione (doc. 8), recante l'audizione del C.T.U. Ing. Gervasio, convocato per rendere chiarimenti sui contenuti della relazione tecnica, richiamando quanto già espresso nel verbale di udienza del 15 febbraio 2023 (doc. 5 allegato all'atto di appello). Oltre alla ritenuta inutilizzabilità dei chiarimenti resi senza il

rispetto del contraddittorio, l'appellante evidenzia profili di ritenuta illegittimità del verbale stesso, che avrebbe dato conto della presenza dell'arch. Jaff (consulente della Procura), quando invece lo stesso aveva apposto la firma digitale alle ore 12,49, ossia prima della chiusura, non risultando fisicamente presente all'audizione. Incongruenze che confermerebbero la nullità e inutilizzabilità del verbale stesso e delle dichiarazioni rese dall'Ing. Gervasio, il quale avrebbe, in tale occasione, modificato le argomentazioni tecniche riportate nella CTU scritta.

Il motivo non può trovare accoglimento risultando le censure inammissibili oltre che infondate.

Avuto riguardo alla rilevata nullità/inutilizzabilità del verbale di audizione dell'Ing. Gervasio presso la Procura regionale del 9 novembre 2021 va, in primo luogo, rilevata l'inammissibilità della prospettazione, dedotta, per la prima volta, nel corso dell'udienza di discussione nel giudizio di primo grado, in data 15 febbraio 2023.

In merito al regime delle nullità va richiamato l'art. 44 c. 1 c.g.c., secondo il quale *“Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge”*; ai sensi dell'art. 45 c.g.c., inoltre, la nullità non può pronunciarsi *“senza istanza di parte se la legge non dispone che sia pronunciata d'ufficio”* e la parte nel cui interesse è stabilito il requisito può opporre la nullità ma *“deve farlo nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso”*.

La dedotta nullità/inutilizzabilità del verbale di audizione del C.T.U.

non è ricompresa tra le ipotesi di “Nullità degli atti istruttori del pubblico ministero”, tassativamente individuate all’art. 65 c.g.c., riguardando queste esclusivamente l’omessa o apparente motivazione degli atti istruttori e le audizioni assunte in violazione dell’art. 60, c. 4 secondo periodo c.g.c., ovvero in assenza di difensore di fiducia ove l’audito sia obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità.

Il rilievo in ordine alla pretesa nullità/inutilizzabilità non è, inoltre, stato dedotto nel primo atto successivo alla produzione in giudizio del verbale stesso, non risultando traccia di tale eccezione nella comparsa di costituzione del Bonparola, nel giudizio di primo grado, in data 24 gennaio 2023, essendo questa stata sollevata solo nel corso dell’udienza di discussione del 15 febbraio 2023.

Anche nel merito il rilievo si appalesa del tutto privo di fondamento giuridico, non essendo, come visto, il verbale viziato per inosservanza di forme sanzionate a pena di nullità e neppure risultando contestazioni dell’appellante in ordine a falsità documentali, mai dedotte in causa.

Neppure è posta in discussione dal Bonparola la legittimazione della Procura contabile a procedere all’audizione del CTU, essendo pacificamente ammesso che, ai sensi dell’art. 60 c.g.c., “Il pubblico ministero può disporre o delegare con decreto motivato l’individuazione e l’audizione di soggetti informati, al fine di acquisire elementi utili alla ricostruzione dei fatti e alla emersione delle personali responsabilità”.

I profili di pretesa irregolarità che sarebbero, secondo l’appellante,

desumibili dalla anticipata firma del verbale da parte del CTP della Procura, arch. Jaff, collegato alla riunione a distanza e non fisicamente presente, sono stati puntualmente smentiti dal rappresentante della Procura generale nell'udienza di discussione, il quale ha specificato le ragioni (la firma è stata apposta in riferimento a un orario diverso, l'ora di Greenwich, in base al diverso fuso orario) che hanno comportato l'indicazione di un orario di firma anticipato rispetto alla chiusura della riunione, da parte dello stesso architetto, il quale non risulta aver preso parola, limitandosi ad assistere in collegamento. Le pretese irregolarità risultano pertanto inidonee a inficiare la validità e utilizzabilità del documento, che si appalesa, peraltro, sostanzialmente irrilevante sul piano probatorio.

Il verbale di audizione dell'Ing. Gervasio, per quanto concretamente dichiarato dal medesimo, è infatti configurabile quale atto meramente confermativo dei contenuti della CTU, già versata in giudizio, non apportando alcun elemento innovativo alla valutazione delle circostanze di fatto e ai profili tecnici rilevanti ai fini del giudizio di responsabilità del Bonparola. Risulta infatti confermata, nella causalità degli ammaloramenti di parte delle opere realizzate, verificatisi già in corso di realizzazione, un concorso di cause relative a cattiva esecuzione e deficienze nei controlli, senza nulla aggiungere a quanto già ampiamente risultante nel documento tecnico.

Alla domanda *“Il P.M. richiede chiarimenti sulle cause che hanno comportato la necessità di totale rifacimento di una parte delle lavorazioni eseguite da ARIES”* viene infatti verbalizzato che *“l'ing.*

*Gervasio **conferma che trattasi delle concause dettagliatamente indicate ai punti da 1 a 9 del paragrafo “progetto costruttivo” pag. 13 della CTU, riconducibili a cattiva esecuzione del progetto e a mancati controlli sulle lavorazioni eseguite**”; inoltre, a d.r. “l’ing. Gervasio conferma che alcune concause del degrado, **quali da me indicate nella CTU**, erano sicuramente conosciute, o comunque avrebbero dovuto essere conosciute dai soggetti preposti al controllo...”(grassetto aggiunto).*

Non è quindi incappato in alcuna violazione delle regole processuali il giudice di prime cure che ha fatto ricorso a elementi probatori raccolti nel processo civile, per trarre elementi utili alla conoscenza dei fatti, allo scopo di sottoporli ad autonoma valutazione attraverso un diretto approfondimento ed elaborazione dei contenuti, avvenuto in questo caso anche con l’audizione del CTU, che ha confermato la rilevanza del documento tecnico, anche ai fini degli accertamenti di competenza del giudice contabile. Ne discende che gli evocati artt. 3 e 24 Cost., oltre che l’art. 111 Cost., rimangono del tutto impregiudicati, anche in caso di mancata partecipazione del convenuto nel processo civile, come nella fattispecie, non potendo fondatamente sostenersi alcuna violazione del contraddittorio, né del diritto di difesa in quanto è proprio nella sede contenziosa della responsabilità amministrativa che la parte può liberamente e compiutamente articolare la propria piena difesa, come in effetti avvenuto (Corte conti, sez. I app. 27.05.2015, n.114; sez. I app. 13.04.2018, n.156; Corte conti, sez. II app., 20.8.2019 n.294; sez. I app. 27.05.2019, n.114).

III. Con il terzo motivo di gravame l'appellante deduce l'erroneità e illegittimità della sentenza per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e omessa ed erronea motivazione, in relazione alla qualificazione in termini di colpa grave della condotta dell'Ing. Bonparola, che il primo giudice avrebbe dovuto escludere. Un obiettivo esame degli addebiti avrebbe dovuto convincere dell'impossibilità di qualificare la condotta dell'Ing. Bonparola in termini di colpa grave posto che anche un eventuale non adeguato controllo dei lavori *“non può certo tradursi nel manifesto disinteresse per i lavori”* e che *“per la restante gran parte l'esecuzione delle opere è stata regolare e nessuna censura è stata mossa all'impresa”*.

Il motivo è destituito di fondamento giuridico.

Il giudice di prime cure ha puntualmente descritto le inadempienze nelle attività di controllo e verifica nonché di contabilizzazione e validazione della contabilità imputabili al Bonparola, commesse in violazione delle competenze e degli obblighi riconducibili al ruolo di Direttore lavori (oltre che di responsabile del procedimento) nella procedura di cui trattasi.

Alla luce delle censure recate dal motivo in esame e ai fini dell'accertamento della sussistenza o meno dell'elemento soggettivo della colpa grave per le negligenze contestate al Bonparola, è d'uopo un richiamo alla cornice normativa entro la quale si colloca la figura del Direttore dei lavori nell'ambito degli appalti di lavori pubblici.

Va rilevato che, in ordine ai lavori di cui trattasi, trova applicazione la disciplina di cui al d.lgs. n. 163/2006 e il d.P.R. n.207/2010, recante

il regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti, risultando il successivo d.lgs. n. 50/2016, entrato in vigore in corso di esecuzione dell'appalto, applicabile solo *“alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore”* (art. 216 *“Disposizioni transitorie e di coordinamento”* d.lgs. n. 50/2016).

Ai sensi dell'art. 147 d.P.R. n. 207/2010, vigente *ratione temporis*, *“l'ufficio di direzione lavori è preposto alla direzione ed al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento...”*.

Secondo il successivo art. 148 del richiamato decreto *“Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità del progetto e del contratto”*; inoltre, ai sensi del c. 2 *“Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto”*; ha, inoltre, *“la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi...”*.

Ai sensi dell'art. 149 del decreto, inoltre, con l'assistenza dei direttori operativi, il direttore lavori è chiamato a *“identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi”* e a *“individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori”*, proponendo adeguate azioni correttive.

Ancora, ai sensi dell'art.161 del decreto *“Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'esecutore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante...”* mentre qualora *“...sia necessario introdurre in corso d'opera variazioni o addizioni al progetto in esecuzione, non previste nel contratto, il direttore dei lavori propone la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al responsabile del procedimento”*.

In merito agli obblighi di tenuta della contabilità, da parte del direttore dei lavori, va rilevato che, quanto agli stati di avanzamento lavori, ai sensi dell'art. 194 del d.P.R. n. 207/2010, *“il direttore dei lavori redige, nei termini specificati nel contratto, uno stato d'avanzamento nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora...”* e, ai sensi dell'art. 195, il certificato di pagamento delle rate di acconto è rilasciato dal RUP *“sulla base dello stato d'avanzamento presentato dal direttore dei lavori”*. Sempre il direttore lavori, ai sensi dell'art. 199 del decreto, *“effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore e rilascia, senza ritardo alcuno dalla formale comunicazione, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione”*.

Quanto poi agli obblighi posti in capo al direttore lavori per il caso di rilevati comportamenti inadempienti, da parte dell'appaltatrice, ai propri obblighi contrattuali, viene in rilievo la disciplina, applicabile *ratione temporis*, dell'art. 136 d.lgs. n. 163/2006, che prevede che *“1. Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell'appaltatore*

concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore.

2. Su indicazione del responsabile del procedimento il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.

3. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto.

4. Qualora, al fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

5. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento.

6. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga,

la stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto”.

In tale contesto regolatorio, come anche chiarito dalla costante giurisprudenza in materia di esecuzione degli appalti pubblici, al direttore dei lavori è affidato, tra i molteplici compiti normativamente previsti, l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa in conformità al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi, conformemente alle aspettative della stazione appaltante, nonché verificarne l'ottemperanza da parte dei soggetti incaricati. Conseguentemente, la sua diligenza nell'esecuzione dell'incarico va valutata non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della *diligentia quam in concreto*, cioè, tenendo conto della specifica perizia e delle capacità tecniche esigibili nel caso concreto, considerato che il D.L. deve svolgere la propria attività con l'impiego di specifiche e peculiari cognizioni, acquisite grazie a studi ed esperienze professionali.

L'obbligo della direzione lavori di controllare che la realizzazione delle opere avvenga secondo le regole dell'arte - dovendo attuarsi in relazione a ciascuna delle fasi di realizzazione delle stesse opere e al fine di garantire che queste ultime siano realizzate senza difetti costruttivi - deve avvenire in corso d'opera e non *ex post*, ad opere ultimate, dovendo eseguirsi in concomitanza con la redazione della

contabilità dell'opera e della liquidazione delle rate di acconto e dell'emissione degli atti di liquidazione dei pagamenti.

Ai sensi dell'art. 194 del menzionato Regolamento la D.L. deve infatti procedere alle valutazioni di sua competenza e i SAL, che costituiscono acconti all'impresa, devono essere commisurati alla quantità e qualità delle opere effettivamente eseguite a regola d'arte.

Non si sottrae, dunque, a responsabilità erariale il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore, liquidando stati avanzamento lavori di opere viziate, senza adottare le iniziative normativamente previste a tutela dell'interesse dell'amministrazione committente.

Come chiarito dalla giurisprudenza, in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori, *“essendo chiamato a svolgere la sua attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-proponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligentia quam in concreto”* (Cass., Sez. II, 17 febbraio 2020, n. 3855; Corte conti, Sez. II, n. 234/2023).

È stato affermato che il direttore dei lavori *“quale professionista preposto al controllo dei lavori e investito della rappresentanza tecnica dell'appaltatore”*, non è tributario di poteri negoziali e ove abbia

disposto l'esecuzione di varianti non previste dal contratto, ha agito al di fuori dei suoi poteri (Cass., I, n. 3222/2024).

Nella più recente giurisprudenza di legittimità penale è stato inoltre ritenuto integrare il reato di falso ideologico in atto pubblico (art. 479 c.p.) la condotta del direttore dei lavori, incardinato nell'amministrazione, che *“attesti falsamente l'ultimazione e l'esecuzione dei lavori in conformità alle prescrizioni contrattuali, considerato che dette attestazioni non costituiscono giudizio di valore, puramente soggettivo, ma giudizi del tutto oggettivi e tecnici, vincolati al progetto approvato e preordinati a controllarne la regolare e fedele esecuzione, con la conseguenza che la valutazione, pur sussistente, presuppone un'inevitabile attività di constatazione integrante il contenuto proprio dell'atto pubblico”* risultando *“irrelevante la circostanza che l'art. 199 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 attribuisca all'atto il nome di "certificato di ultimazione lavori", in quanto la distinzione fra certificato e atto pubblico è da rinvenirsi nella produttività di effetti costitutivi, traslativi, dispositivi, modificativi od estintivi rispetto a situazioni giuridiche di rilevanza pubblicistica, effetti propri del "certificato" in esame”* (Cass. pen. n. 33056/2024).

Nella fattispecie, avuto riguardo all'elemento soggettivo della colpa grave, deve rilevarsi che la conclamata violazione delle norme che disciplinano l'attività professionale del D.L. rappresenta idoneo elemento di affermazione della responsabilità del Bonparola, che aveva l'obbligo di osservare le menzionate norme, non residuando spazi interpretativi o discrezionali di applicazione.

Nello specifico, l'elemento della colpa grave è ben evidente nella condotta di quest'ultimo, anche in considerazione della particolare portata cogente delle disposizioni sopra illustrate, così particolareggiate nel descrivere compiti e procedure per le verifiche dei lavori e per la contabilizzazione delle opere, volte a evitare pregiudizi, quali quelli qui rilevanti, derivanti da qualità scadente dei lavori che ne imponga il rifacimento ovvero duplicazioni di pagamenti per la realizzazione di una stessa opera pubblica.

Come già evidenziato al punto I, il Bonparola si è reso responsabile di una pluralità di violazioni, a partire dall'aver concordato irritualmente con l'impresa variazioni delle lavorazioni appaltate, con l'approvazione del "progetto costruttivo", sottoscritto con il verbale di accordo del 23.12.2015. Sulla nuova soluzione progettuale ha quindi disposto la realizzazione di lavorazioni diverse da quelle originariamente appaltate (ordine di servizio n. 1), ulteriormente variate con perizia di variante suppletiva e concordamento nuovi prezzi.

Non è intervenuto per la verifica e correzione delle modalità esecutive, consentendo che si realizzassero lavorazioni del tutto inadatte alla loro funzione, senza rilevare le cause dei prematuri ammaloramenti e porvi rimedio; particolare rilievo viene attribuito in sede tecnica alla scalpellatura meccanica in luogo delle idrodemolizioni, espressamente riconosciuta dal Bonparola nell'Ordine di Servizio n. 2, che risultava fortemente sconsigliata nei rifacimenti parziali quali quelli in esame.

Anche la circostanza dell'apertura anticipata della strada, disposta con ordinanza assunta dal Capo Dipartimento dell'ANAS n. 40/2016

era situazione ben nota al Direttore Lavori, incardinato nella stessa ANAS, come risulta dalle premesse della stessa ordinanza, dove si legge “ Vista la proposta del Direttore dei lavori”; cionondimeno la parziale apertura è intervenuta in assenza di preventivi controlli di tenuta in corso d’opera, con particolare riferimento alla adesione al supporto, come correttamente rilevato dal primo giudice.

Lo stesso Bonparola non risulta aver mosso formali contestazioni di inappropriatezza o inadempimenti, nel corso dei lavori, ancorché, assumendo gli Ordini di Servizio n. 3 e n. 4, non ne fosse sortita la risoluzione ai già emersi ammaloramenti. Ha, infine, comunque validato i lavori, consentendo il pagamento pressoché integrale all’impresa degli importi contrattuali, nonostante la palese inidoneità delle lavorazioni delle quali è stato, infatti, in seguito, disposto il parziale rifacimento.

In relazione a tali profili, i rilievi contenuti nella relazione tecnica di parte dell’ing. Bergonzini non appaiono idonei a scalfire le conclusioni assunte dal giudice di prime, sulla base della CTU del dott. Gervasio.

In primo luogo, la consulenza di parte si mostra non attendibile nel qualificare in termini non corretti il “*progetto costruttivo*”, impropriamente ritenendolo “*progetto esecutivo*”, laddove trattasi di un nuovo e diverso documento tecnico rispetto al progetto posto a base di gara, recante variazioni molto significative delle scelte realizzative, tali da rendere necessaria la sottoscrizione di un nuovo “*accordo*”.

È pacifico che mentre il progetto originario prevedeva “*la parziale demolizione della soletta per uno spessore di 3 cm e per una larghezza*

di m. 2,20, la posa di una armatura integrativa, la posa di connettori passo cm. 40 e quinconce e il successivo getto di 3 cm con betoncino fibrorinforzato” il nuovo “progetto costruttivo” ha introdotto invece “la demolizione della soletta per uno spessore di 5 cm per una larghezza di 1,80m, la posa di una armatura integrativa, la posa di connettori passo cm 40 e il successivo getto di 5 cm con betoncino fibrorinforzato”.

Il CTP afferma, inoltre, che non sarebbero stati di competenza del direttore lavori i controlli di aderenza e la verifica dei materiali usati sostenendo che la circostanza che il prodotto utilizzato per il getto delle solette fosse diverso da quello ottimale proposto dal fornitore, *“non può ricadere in alcun modo sotto la responsabilità dell’ing. Mauro Bonparola”.*

Tali considerazioni trascurano di considerare gli specifici obblighi contemplati dall’art. 148 d.P.R. n. 207/2010 che, come visto, attribuisce al direttore lavori *“la specifica responsabilità’ dell’accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi...”* e dall’art. 149, che affida a quest’ultimo, con l’assistenza dei direttori operativi, l’identificazione degli *“interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi”* e a *“individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori”* proponendo adeguate azioni correttive.

In merito alla scelta del materiale utilizzato per il getto, che secondo il consulente di parte sarebbe conforme all’originario progetto esecutivo - che prevedeva demolizioni dello spessore di 3 cm- il Consulente

tecnico d'ufficio ha posto in evidenza che tale scelta non ha tenuto in considerazione la diversa profondità delle demolizioni, introdotte dal "progetto costruttivo", fino alla misura di 5/6 cm.

Nella CTU si legge che *"Per i getti di contratto è stata impiegata la malta premiscelata BASF MasterEmaco S485 FR (allegato 20) che, come da allegata scheda tecnica è indicata per spessori fino a 5 cm...Nel caso di interventi di spessore tra 5 e 10 cm è necessario aggiungere aggregato lavato, privo di impurità, avente diametro massimo pari a 10 mm, in quantità pari al 30% sul peso totale della miscela secca"*.

Nei verbali di prelevamento eseguiti in data 15 novembre 2016 (verbale di carotaggio n. 6) emergeva *"la mancata aderenza della soletta...e si osserva che (un ferro di armatura) non è completamente inglobato nel getto"*. Il CTU fa rilevare che *"in sostanza in corrispondenza dei ferri di armatura il betoncino utilizzato non ha garantito l'aderenza al supporto con la creazione di fratture"*, evidenziando altresì che *"La demolizione da eseguire è stata approfondita con uno spessore pari a 5/6 cm. Questo ha inevitabilmente comportato la scopertura dei ferri di armatura...della esistente soletta...Il progetto costruttivo, comportando una maggiore demolizione della soletta e quindi la scopertura dei ferri di armatura dell'esistente viadotto, non dava prescrizioni in merito alla tipologia di betoncino..."*.

In relazione a tale profilo il CTU ha acclarato un *"mancato controllo in corso d'opera delle caratteristiche di aderenza al supporto del betoncino fibrorinforzato..."* che avrebbe dovuto essere adattato alla luce della diversità dell'intervento demolitivo mentre il progetto costruttivo e la

D.L. non ebbero ad intervenire sulla fondamentale scelta, ancorché fosse emersa la mancata aderenza anche in sede di carotaggio.

L'elaborato peritale del CTU è chiarissimo nell'evidenziare che *“in merito al betoncino utilizzato per i getti, il cui mix è stato trasmesso alla direzione lavori prima dell'esecuzione dei getti, dovevano essere suggerite prove di aderenza al supporto da eseguire preliminarmente all'apertura al traffico e conseguentemente disposte dalla D.L.”*.

Risulta, in definitiva, ampiamente documentata la grave violazione degli obblighi gravanti sulla D.L., da parte del Bonparola e pienamente integranti l'elemento soggettivo della colpa grave, declinato secondo quanto indicato in precedenza.

Il motivo va, quindi, respinto.

IV. Con il quarto motivo di gravame l'appellante ha dedotto violazione di legge (art. 1 della legge n. 20/1994), erroneità e illegittimità della sentenza per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio. Omessa e comunque erronea motivazione sulla prova del danno e del nesso di causa con la condotta dell'ing. Bonparola.

Non vi sarebbe la prova che anche una diversa condotta dell'attuale appellante avrebbe consentito di evitare il danno, constatando che, a tutto voler concedere, la risoluzione anticipata del contratto avrebbe avuto come conseguenza di dover nuovamente affidare i lavori ad altra impresa, così dovendo sostenere costi anche superiori.

Non sarebbe, inoltre, comprensibile, su quali basi, a fronte di carenze progettuali e difetti dell'impresa oltre alla riapertura al traffico per scelta di ANAS, il Collegio possa aver addebitato al Bonparola il 50%

dei danni.

Con il quinto motivo deduce, poi, l'omesso esame di elementi decisivi per il giudizio: in particolare, responsabilità sussidiaria ed esercizio del potere riduttivo. Non vi sarebbe stata, da parte del primo giudice, un'adeguata gestione del contenzioso, anche in relazione all'impossibilità di far valere la fideiussione prestata a garanzia delle opere, rilasciata da Finworld s.p.a. in data 7.7.2015, per un importo di euro 193.595,00 per ritenuta leggerezza e superficialità di ANAS, che non avrebbe accertato la già avvenuta cancellazione della società dall'elenco degli intermediari autorizzati, causando l'impossibilità di procedere all'escussione immediata dopo la fine dei lavori.

I motivi di gravame sono giuridicamente infondati, fatta eccezione per il profilo della diversa commisurazione del *quantum* del danno addebitabile al Bonparola, che va ridotto in considerazione della rivalutazione del contributo causale di terzi.

In materia di prova della sussistenza del nesso causale nel giudizio di responsabilità amministrativa vige il principio, di matrice civilistica, del "più probabile che non" o anche detto della "prevalenza relativa della probabilità"; secondo tale paradigma, qualora l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile a una pluralità di cause, si devono applicare i criteri della "probabilità prevalente" e del "più probabile che non"; pertanto, il nesso di causalità è provato quando la tesi a favore (del fatto che un evento sia causa di un altro) è più probabile di quella contraria (che quell'evento non sia causa di un altro). Non è richiesta, invero, né la certezza né una elevata probabilità, bensì una valutazione

delle ipotesi alternative e la scelta di quella più probabile, anche se di poco.

A tale stregua, il giudice di merito è pertanto tenuto, anzitutto, a eliminare dal novero delle ipotesi valutabili quelle meno probabili e successivamente ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili; infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente (*ex plurimis* Cass., 2/9/2022, n. 25884; Corte dei conti, Sez. II, n. 233/2024; Sez. III, n. 210/2024).

Nella relativa valutazione il giudice non deve poi limitarsi a un esame isolato di singoli elementi o degli elementi (indiziari o presuntivi) al riguardo rilevanti, ciascuno insufficiente a fornire ragionevole certezza su una determinata situazione di fatto, ma deve compierne una complessiva e organica valutazione nel quadro unitario dell'indagine probatoria (Cass., 20/6/2019, n. 16581).

In ipotesi, come nella fattispecie all'esame, di concorso di cause, il giudice di legittimità ha posto in rilievo che non può invero negarsi il nesso eziologico fra condotta e danno solo perché vi sono più cause possibili e alternative, ma il giudicante deve stabilire quale tra esse sia "più probabile che non", in concreto e in relazione alle altre e, quindi, idonea a determinare in via autonoma il danno evento. Qualora tale accertamento non sia possibile, il problema del concorso delle cause trova soluzione nell'art. 41 c.p., in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti

dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, tranne che si verifichi l'esclusiva efficienza causale di una di esse.

Nella fattispecie, a partire dell'atto introduttivo del giudizio, è stata ritenuta sussistente una concorrenza di cause nella produzione del danno erariale, pacificamente individuato, complessivamente, nell'importo di euro 222.840,20 quantificato dal CTU e non contestato, posto che esso è stato commisurato ai costi derivanti dalla *“necessità di ripristinare n. 22 campate x euro 10.129,10= euro 222.840,20”* (CTU Ing. Gervasio).

Danno che si sarebbe certamente potuto evitare ove fosse stato correttamente svolto il controllo in corso di esecuzione e sui materiali, idoneo a prevenire i successivi ammaloramenti ovvero, comunque, qualora, in ipotesi di risoluzione per inadempimento, fosse subentrato un diverso soggetto, prima dell'integrale pagamento di somme per lavori non correttamente eseguiti.

Ancora in merito alla valutazione della concomitanza di ulteriori cause determinanti del danno il primo giudice, in aderenza alla richiesta attorea, aveva quantificato l'importo addebitabile al Bonparola nella misura del 50% del complessivo danno, con condanna del medesimo al risarcimento nella misura di euro 111.420,10, valutando corretta l'impostazione accusatoria che aveva attribuito una sostanziale equivalenza causale alle condotte contestuali dell'impresa e del direttore lavori Bonparola, nessuna di queste potendo ritenersi tale da

escludere l'efficienza causale dell'altra.

Il Collegio reputa però meritevole di accoglimento il motivo di gravame dell'appellante, avuto riguardo a una diversa pesatura dell'efficienza causale della condotta del Bonparola nella produzione del danno, da ritenersi limitata a circa un terzo del complessivo pregiudizio, pari all'importo di 70.000,00 euro.

Va considerata la rilevanza, in termini concausali, delle peculiari condizioni in cui si sono svolti i lavori di cui trattasi, su un tratto della viabilità particolarmente interessato dalla circolazione e congestionato, che hanno imposto ritmi serrati e parziali interruzioni dei lavori; circostanza certamente ben nota alla direzione lavori ma che, ciò nondimeno, induce il Collegio a ritenere corretto ricondurre il danno causalmente addebitabile al Bonparola nell'importo sopra indicato.

Non rileva, invece, ai fini della riduzione del danno addebitabile, la circostanza addotta dall'appellante in ordine alle presunte responsabilità di altri soggetti nell'accettazione della garanzia fideiussoria, asseritamente priva dei requisiti di legge previsti dal bando di gara; circostanza che riguarda una diversa serie causale, concernente la procedura di gara e non la fase esecutiva del contratto.

Va, inoltre, osservato che, in sede esecutiva, fino all'emissione del certificato di ultimazione lavori, non risultano contestazioni mosse, ai sensi del richiamato dell'art. 136 d.lgs. n. 163/2006, per inadempimenti all'appaltatrice, cui potesse ricollegarsi l'escussione della garanzia fideiussoria a prima richiesta, per la corretta esecuzione

dei lavori, peraltro integralmente pagati. Va rilevato che la società Finworld risulta, inoltre, tra i soggetti evocati in sede civile, nel giudizio di accertamento tecnico preventivo, da parte di ANAS s.p.a., dovendo ritenersi che la cognizione del rapporto di garanzia con la stessa (ancorché, nelle more, dichiarata fallita) sia rimesso alla prosecuzione del giudizio in tale sede così come risulta demandato alla fase esecutiva ogni profilo concernente il riparto tra i soggetti chiamati a rispondere del danno nei diversi plessi giurisdizionali.

Diversamente da quanto addotto dall'appellante non viene in rilievo, nella fattispecie, una responsabilità di carattere accessorio bensì una responsabilità parziaria, relativamente alla quale, in sede di giudizio di responsabilità contabile, per condotte realizzate con colpa grave, ciascuna parte evocata in causa risponde del danno arrecato all'erario limitatamente alla parte che vi ha preso.

Neppure può trovare accoglimento la richiesta di esercizio del potere riduttivo, considerata la complessiva gravità della condotta imputabile al Bonparola, caratterizzata da una pluralità di violazioni degli obblighi propri della D.L. sia in fase esecutiva e di controllo, sia relativamente alle omissioni concernenti l'indagine sulle cause e le iniziative che lo stesso avrebbe dovuto assumere per garantire -in corso di esecuzione delle opere- la risoluzione delle problematiche realizzative evidenziatesi (ammaloramenti), sia con riferimento alla contabilizzazione e pagamento di opere non eseguite a regola d'arte.

L'appello va, quindi, parzialmente accolto, limitatamente alla diversa quantificazione del danno addebitabile al signor Bonparola, da

quantificarsi nella misura di euro 70.000,00, oltre accessori, come indicato nella sentenza di prime cure.

Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il gravame proposto dal signor Bonparola Mauro, limitatamente alla diversa quantificazione del danno addebitabile al medesimo, e per l'effetto lo condanna al risarcimento del danno a favore di A.N.A.S. s.p.a. nella misura di euro 70.000,00, oltre accessori, come indicato nella sentenza di prime cure.

Le spese di giudizio sono poste a carico dell'appellante e vanno liquidate nella misura di euro 288,00 (DUECENTOOTTANTOTTO/00).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio del giorno 26 settembre e 24 ottobre 2024.

L'Estensore

Il Presidente

(Ilaria Annamaria Chesta)

(Rita Loreto)

F.TA DIGITALMENTE

F.TA DIGITALMENTE

Depositata in Segreteria il 19 FEBBRAIO 2025

p. Il Dirigente

(Dott. Massimo Biagi)

F.TA DIGITALMENTE

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco